

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

RUMBO.IT

Ricorrente: Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A.
Rappresentata dal dott. Pablo Pratmarsó

Resistente: MakeWare Snc di Mauro Ferri & C.

Collegio (unipersonale): Dott.ssa Cinzia Beccaria

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 27 gennaio 2012 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 23 febbraio 2012, Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A. rappresentata dal dott. Pablo Pratmarsó, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio RUMBO.IT, assegnato a MakeWare Snc di Mauro Ferri & C.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio RUMBO.IT, è stato creato il 26 gennaio 2006 ed è attualmente assegnato a MakeWare Snc di Mauro Ferri & C.;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo *www.rumbo.it* viene visualizzata una pagina web in cui compare la scritta "network error".

Il 23 febbraio, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale della MakeWare Snc di Mauro Ferri & C. risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e trasmetteva il solo reclamo anche tramite posta elettronica il giorno medesimo.

L'8 marzo la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico risultava essere stato recapitato il 27 febbraio e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 23 marzo 2012.

Il 10 marzo, il Registrante ha comunicato via e-mail alla Segreteria di aver preparato una replica che ha allegato in copia (senza firmarla) in formato elettronico. Nella e-mail inviata, il Registrante asseriva di aver opportunamente firmato la replica e domandava quale procedura seguire per depositarla. A tale richiesta del Registrante, la Segreteria rispondeva per e-mail il giorno 12 marzo 2012 precisando che la replica firmata, doveva essere inviata per e-mail, possibilmente completa di allegati, all'indirizzo nomiadinio@mi.camcom.it, specificando inoltre che un originale della replica firmata, completo di allegati e una copia della replica firmata, completa di allegati doveva essere inviato o consegnato presso la Camera Arbitrale di Milano.

Nonostante le indicazioni fornite, l'originale firmato non è pervenuto alla Segreteria entro il termine previsto del 23 marzo 2012.

Il 28 marzo la Segreteria ha nominato per la decisione relativa alla procedura di riassegnazione la Dott.ssa Cinzia Beccaria, che accettava l'incarico in data 30 marzo. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in pari data.

Il 3 aprile 2012, il Collegio, tramite apposita ordinanza, ha richiesto alla MakeWare Snc di Mauro Ferri & C. di indicare, entro il termine assegnatole di 7 giorni, se avesse proceduto o meno ad inviare alla Segreteria la raccomandata A.R. contenente la replica (anticipata in formato elettronico il 10 marzo 2012), completa di firma ed in duplice copia, di precisare e documentare in quale data fosse stata spedita e con quali modalità avesse provveduto all'invio della raccomandata. Nell'ordinanza si chiedeva inoltre alla Segreteria di comunicare al Ricorrente ed al Registro quanto inviato dal Registrante il 10 marzo 2012.

Il 10 aprile la Segreteria dava comunicazione di aver ricevuto dalla Registrante un plico contenente solo un originale del ricorso anticipato per posta elettronica il 10 marzo, firmato e senza allegati. Il plico risulta essere stato spedito in data 4 aprile.

Lo stesso 10 aprile 2012 la Segreteria comunicava di aver ricevuto via fax una lettera da parte del Registro che informava che il dominio "rumbo.it" si trovava nello stato di TO-BE-REASSIGNED¹. Conseguentemente, il Registro, richiamando il punto 4.18 "Estinzione della Procedura" del Regolamento Dispute, invitava la Camera Arbitrale di Milano a pronunciarsi per quanto di competenza.

Motivi della decisione

Quanto indicato dal Registro nella lettera del 10 aprile scorso rende superflua la prosecuzione della procedura e, pertanto, ai sensi dell'art. 4.18 del Regolamento, il Collegio non può che dichiarare il procedimento estinto.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara estinta la procedura ai sensi dell'art. 4.18 del Regolamento Dispute.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 16 aprile 2012

Dott.ssa Cinzia Beccaria

¹ Lo stato di To Be Reassigned nel presente caso è dovuto alla mancanza di un provider che gestisca il dominio per conto del registrante. Nello specifico, 28 marzo 2012 è scaduto - senza che il Registrante attivasse una procedura per nominare un nuovo Provider - il termine di 60 giorni fissato all'uopo dal Regolamento.